

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997** 1
- Regolamento (CEE) n. 572/88 della Commissione, del 1° marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 15
- Regolamento (CEE) n. 573/88 della Commissione, del 1° marzo 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 17
- Regolamento (CEE) n. 574/88 della Commissione, del 26 febbraio 1988, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Programma alimentare mondiale (PAM) a titolo di aiuto alimentare 19
- ★ **Regolamento (CEE) n. 575/88 della Commissione, del 1° marzo 1987, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2707/86, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati** 22
- ★ **Regolamento (CEE) n. 576/88 della Commissione, del 1° marzo 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 583/86 che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva** 23
- Regolamento (CEE) n. 577/88 della Commissione, del 1° marzo 1988, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 459/88 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna (eccetto le isole Canarie) 25
- Regolamento (CEE) n. 578/88 della Commissione, del 1° marzo 1988, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 26

Regolamento (CEE) n. 579/88 della Commissione, del 1° marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	28
--	----

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

88/90/CEE :

- * Raccomandazione della Commissione, del 22 dicembre 1987, alla Repubblica portoghese in merito al riordinamento del monopolio nazionale a carattere commerciale dei prodotti petroliferi nei confronti degli altri Stati membri 30

88/91/CEE :

- * Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1987, sulle richieste di aiuti delle Comunità europee relative ad un sostegno finanziario straordinario a favore della Grecia nel settore sociale, presentate dalla Grecia (1987)..... 33

88/92/CEE :

- * Decisione della Commissione, del 28 dicembre 1987, che autorizza la Repubblica italiana a istituire le misure di sorveglianza intracomunitaria nei confronti delle banane originarie di taluni paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri 37

88/93/CEE :

- * Decisione della Commissione, del 29 dicembre 1987, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole 39

88/94/CEE :

- * Decisione della Commissione, del 29 dicembre 1987, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole 40

88/95/CEE :

- * Direttiva della Commissione, dell'8 gennaio 1988, che modifica l'allegato I della direttiva 66/400/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole 42

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CEE) n. 397/88 della Commissione, dell'11 febbraio 1988, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi (GU n. L 39 del 12.2.1988)	43
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 571/88 DEL CONSIGLIO**del 29 febbraio 1988****relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che l'evoluzione della struttura delle aziende agricole costituisce un importante elemento per orientare la politica agricola comune; che è opportuno continuare la serie di indagini sulla struttura delle aziende agricole realizzate su base comunitaria dal 1966/1967;

considerando che tale evoluzione può essere esaminata a livello comunitario solo se sono disponibili dati comparabili per tutti gli Stati membri; che è quindi necessario proseguire gli sforzi di armonizzazione e di sincronizzazione già in atto;

considerando che il carico di lavoro degli Stati membri e della Commissione nell'espletamento di questo compito deve essere ridotto il più possibile;

considerando che è opportuno mantenere, nella misura del possibile, le caratteristiche, le definizioni e i limiti geografici stabiliti per le analoghe indagini sulle strutture già effettuate;

considerando che, nel decidere le caratteristiche da esaminare nel periodo 1993-1997, occorre far sì che il carico di lavoro delle persone interessate dall'indagine sia il più ridotto possibile;

considerando che, per valutare la situazione dell'agricoltura comunitaria e per seguire l'evoluzione delle strutture agricole, è necessario procedere regolarmente ad indagini statistiche nelle aziende agricole che hanno una determi-

nata superficie agricola utilizzata o la cui produzione è destinata in una certa misura alla vendita o oltrepassa determinati limiti fisici;

considerando che, tenuto conto della diversità delle organizzazioni statistiche degli Stati membri, dell'efficacia dei metodi di indagine per campione, della necessità di ottenere informazioni attendibili a costi ragionevoli, è opportuno lasciare agli Stati membri la scelta di effettuare le indagini in forma generale o per campione casuale, a condizione che i risultati dei campioni siano attendibili ai vari livelli di aggregazione necessari;

considerando tuttavia che è necessario procedere, con frequenza almeno decennale, ad un censimento (indagine generale) di tutte le aziende agricole per aggiornare gli schedari di base delle aziende e le altre informazioni occorrenti per la stratificazione delle indagini per campione;

considerando che, nel fissare le modalità del censimento comunitario per il 1989/1990, occorre tener conto per quanto possibile della raccomandazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) che mira ad effettuare un censimento mondiale dell'agricoltura verso l'anno 1990;

considerando che per l'esigenza delle politiche agricole occorre mettere a disposizione dei servizi statistici degli Stati membri e della Commissione un nuovo sistema di analisi dei dati e di diffusione dei risultati delle indagini, più elastico e più rapido del precedente, alleggerendo il carico di lavoro degli Stati membri;

considerando che è opportuno agevolare l'attuazione di adeguate procedure che consentano alla Commissione e agli Stati membri di utilizzare in modo ottimale le statistiche elaborate in base a dati raccolti mediante le indagini sulla struttura delle aziende agricole;

considerando che i dati individuali sono coperti da segreto statistico;

⁽¹⁾ GU n. C 179 dell'8. 7. 1987, pag. 3 e GU n. C 4 dell'8. 1. 1988, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 305 del 16. 11. 1987, pag. 147.

considerando che, per la realizzazione di un nuovo sistema di utilizzazione delle indagini e di diffusione dei relativi risultati, occorre:

- prendere in considerazione la posizione dei direttori generali degli istituti nazionali di statistica per quanto riguarda l'elaborazione di una regolamentazione sulla riservatezza dei dati;
- assicurare una stretta collaborazione con gli Stati membri in materia di analisi dei dati;

considerando che il ruolo di coordinamento assicurato dall'Istituto statistico delle Comunità europee è necessario per soddisfare le esigenze comunitarie in materia di informazione nel settore dell'agricoltura e per garantire l'analisi uniforme dei risultati ottenuti;

considerando che la realizzazione di tali indagini richiede per gli Stati membri e per la Commissione la messa a disposizione nell'arco di più anni di notevoli stanziamenti per il bilancio, gran parte dei quali destinata a soddisfare esigenze della Comunità; che è quindi opportuno prevedere un contributo comunitario alla realizzazione di tale programma;

considerando che, per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno mantenere una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, segnatamente mediante il comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro del programma di indagini statistiche della Comunità, gli Stati membri effettuano nel periodo dal 1988 al 1997 indagini sulla struttura delle aziende agricole situate sul loro territorio, qui di seguito denominate « indagini ». I periodi di riferimento di queste indagini sono definiti agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

1. D'accordo con la raccomandazione della FAO riguardante un censimento mondiale per l'agricoltura, gli Stati membri effettuano, tra il 1° dicembre 1988 e il 1° marzo 1991, un'indagine di base, in una o più fasi, sotto forma di un censimento generale (indagine esaustiva) di tutte le imprese agricole. Essa riguarda l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 1989 o nel 1990.

Tuttavia, gli Stati membri possono utilizzare indagini per campione casuale, in appresso denominate « indagini per campione », per determinate caratteristiche; i risultati così ottenuti sono allora estrapolati.

2. Gli Stati membri possono altresì spostare la realizzazione dell'indagine di base fino ad un periodo massimo di dodici mesi; in tal caso effettuano oltre all'indagine di base anche un'indagine per campione su uno degli anni di messa a coltura (1989/1990).

⁽¹⁾ GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

Articolo 3

Le seguenti indagini sulla struttura delle imprese agricole sono effettuate in una o più fasi sotto forma di indagini generali o di indagini per campione, rispettivamente:

- a) tra il 1° dicembre 1992 ed il 1° marzo 1994, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 1993 (indagine struttura 1993),
- b) tra il 1° dicembre 1994 ed il 1° marzo 1996, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 1995 (indagine struttura 1995),
- c) tra il 1° dicembre 1996 ed il 1° marzo 1998, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 1997 (indagine struttura 1997).

Articolo 4

Gli Stati membri che effettuano indagini per campione prendono le misure necessarie per ottenere risultati attendibili ai vari livelli di aggregazione previsti, cioè:

- le regioni di cui all'articolo 8,
 - le circoscrizioni di cui all'articolo 8 (unicamente per l'indagine di base),
- e, nella misura in cui siano localmente importanti:
- le « zone agricole svantaggiate » ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE⁽²⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85⁽³⁾, e le « zone di montagna » ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo,
 - gli orientamenti tecnico-economici principali ai sensi della decisione 85/377/CEE⁽⁴⁾,
 - gli orientamenti tecnico-economici particolari ai sensi della medesima decisione.

Articolo 5

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) « azienda agricola », una unità tecnico-economica sottoposta ad una gestione unica e che produce prodotti agricoli;
- b) « superficie agricola utilizzata », l'insieme dei seminativi, dei prati permanenti e dei pascoli, dei terreni destinati a coltivazioni permanenti e degli orti familiari.

Articolo 6

L'indagine riguarda:

- a) le imprese agricole la cui superficie agricola utilizzata è uguale o superiore ad un ettaro;
- b) le aziende agricole la cui superficie agricola utilizzata è inferiore ad un ettaro, qualora esse producano in una determinata misura per la vendita oppure qualora la loro unità di produzione oltrepassi determinati limiti fisici.

⁽²⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 17. 8. 1985, pag. 1.

Tuttavia gli Stati membri che utilizzano una soglia di indagine diversa si impegnano a stabilire tale soglia ad un livello tale che rimangano escluse solo le aziende più piccole che insieme rappresentano l'1 % o meno del reddito lordo standard (RLS) complessivo, ai sensi della decisione 85/377/CEE, del paese interessato.

Prima di effettuare le indagini, tutti gli Stati membri informano la Commissione dei metodi seguiti per fissare il proprio limite.

Articolo 7

1. In caso di coltivazioni consociate, la superficie agricola utilizzata viene ripartita tra le produzioni vegetali in base al prorata della loro utilizzazione del suolo.

Le modalità di tale ripartizione e le eventuali eccezioni alla regola generale saranno stabilite dagli Stati membri, previo accordo della Commissione.

Peraltro, la superficie delle coltivazioni consociate viene rilevata anche al di fuori della superficie agricola utilizzata (SAU) secondo i raggruppamenti indicati nell'allegato I.

2. La superficie delle coltivazioni successive secondarie viene rilevata al di fuori della « superficie agricola utilizzata ».

Le coltivazioni successive secondarie devono essere specificate secondo i raggruppamenti indicati nell'allegato I.

Articolo 8

1. Gli Stati membri prendono misure necessarie affinché l'informazione raccolta nel corso delle indagini di cui al presente regolamento risponda alle caratteristiche di cui all'allegato I. Le modifiche dell'elenco delle caratteristiche per le indagini dal 1993 al 1997 sono fissate secondo la procedura prevista dall'articolo 15.

2. Le definizioni delle caratteristiche, nonché le regioni e le circoscrizioni sono quelle stabilite con decisione 83/461/CEE della Commissione⁽¹⁾, modificata dalle decisioni 85/622/CEE⁽²⁾ e 85/643/CEE⁽³⁾; le eventuali modifiche sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 15.

3. Qualora, nel quadro dell'applicazione della tipologia comunitaria delle aziende agricole per determinati Stati membri, siano stati fissati dei redditi lordi standard per le suddivisioni di determinate caratteristiche di cui all'allegato I, gli Stati membri interessati raccolgono tutte le informazioni necessarie per l'applicazione di tali redditi lordi standard.

Articolo 9

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione delle indagini sul proprio territorio, ed in particolare:

a) istituiscono i questionari appropriati alla raccolta dell'informazione relativa all'elenco delle caratteristiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1,

b) verificano che i questionari siano compilati in modo completo e le risposte siano veritiere; eventualmente, essi provvedono, se possibile, a far completare i questionari e far rettificare i dati inesatti.

Articolo 10

Gli Stati membri comunicano all'Istituto statistico delle Comunità europee le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, raccolte in occasione dei censimenti e delle indagini per campione, conformemente alla procedura illustrata nell'allegato II, in appresso denominato « progetto EUROFARM ».

Articolo 11

Gli Stati membri forniscono all'Istituto statistico delle Comunità europee le informazioni che esso riterrà necessario di richiedere per quanto riguarda l'organizzazione e la metodologia delle indagini oggetto del presente regolamento; essi forniscono in particolare il calendario delle operazioni di raccolta dei dati sul campo.

Articolo 12

Nell'ambito del progetto EUROFARM, l'Istituto statistico delle Comunità europee ha il compito di diffondere i risultati dell'indagine. Le modalità pratiche di tale diffusione sono fissate in seno ai comitati ed ai gruppi di lavoro competenti.

Articolo 13

Ogni tre anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 1992, la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sul funzionamento del progetto EUROFARM. Essa propone gli adeguamenti necessari del presente regolamento.

Articolo 14

1. Per la realizzazione dell'indagine di base e di quelle previste all'articolo 3 vengono rimborsati agli Stati membri, a titolo di contributo per le spese sostenute, 20 ECU per azienda agricola censita, i cui dati completi siano trasmessi all'Istituto statistico delle Comunità europee, fino ad un importo massimo per indagine di:

- 100 000 ECU per il Lussemburgo,
- 500 000 ECU per il Belgio e la Danimarca,
- 700 000 ECU per i Paesi Bassi,
- 1 100 000 ECU per l'Irlanda,
- 1 300 000 ECU per il Regno Unito,
- 2 000 000 di ECU per la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia ed il Portogallo.

Gli stanziamenti ritenuti necessari per coprire le spese dell'insieme delle quattro indagini sono iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. L 251 del 12. 9. 1983, pag. 100.

⁽²⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1985, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1985, pag. 61.

2. Per lo sviluppo e la gestione del progetto EURO-FARM le risorse finanziarie ritenute necessarie sono accordate alla Commissione fino ad un importo massimo annuale di :

- 480 000 ECU per l'anno 1989,
- 480 000 ECU per l'anno 1990,
- 240 000 ECU per l'anno 1991,
- 80 000 ECU per gli anni 1992 e 1998,

da iscriverne nel bilancio generale delle Comunità europee.

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente di statistica agraria, in appresso denominato « comitato », viene investito della questione dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto dei provvedimenti da prendere. Il comitato esprime il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in rela-

zione all'urgenza della questione trattata. Il comitato si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta provvedimenti che sono di applicazione immediata. Tuttavia, qualora tali provvedimenti non siano conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione li comunica immediatamente al Consiglio ; in questo caso, la Commissione può rinviare di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione dei provvedimenti che essa ha deciso.

Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 febbraio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. von GELDERN

ALLEGATO I

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

A. Situazione geografica dell'azienda

- 01 Circoscrizione
- 02 Zona svantaggiata si/no
- a) Zona di montagna si/no

B. Personalità giuridica e gestione dell'azienda (al momento dell'indagine)

- 01 La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda è assunta da una persona fisica⁽¹⁾ si/no
- 02 In caso affermativo, tale persona (il conduttore) è anche contemporaneamente il capo dell'azienda? si/no
- a) Se la risposta alla domanda B/02 è «no», è il capo azienda un membro della famiglia del conduttore? si/no
- 03 Grado di formazione professionale agraria del capo azienda
- esclusivamente esperienza pratica si/no
- formazione elementare si/no
- formazione agraria completa si/no
- 04 Viene tenuta una contabilità agricola per la gestione dell'azienda? si/no

C. Modalità di conduzione (rispetto al conduttore) e frazionamento dell'azienda

- Superficie agricola utilizzata ha/a
- 01 in conduzione diretta /
- 02 in affitto /
- 03 a mezzadria e secondo altre modalità di sfruttamento /
- Numero di blocchi
- 04 numero di blocchi che costituiscono la superficie agricola utilizzata⁽²⁾ /
- ha/a

D. Seminativi

- Cereali per la produzione di granella (ivi comprese le sementi): /
- 01 Frumento tenero e spelta /
- 02 Frumento duro /
- 03 Segale /
- 04 Orzo /
- 05 Avena /
- 06 Granoturco /
- 07 Riso /
- 08 Altri cereali /

⁽¹⁾ In Francia, le associazioni agricole di aziende in cooperative (GAEC), le aziende agricole a responsabilità limitata (EARL) e le associazioni di fatto figurano come aziende agricole condotte da persone fisiche.

⁽²⁾ Facoltativo per la Germania, la Francia, l'Irlanda e la Danimarca; per l'Italia il numero dei blocchi riguarda la superficie totale dell'azienda.

	ha/a
09 Legumi secchi per la produzione di granella (ivi compresi le sementi miscugli, i legumi secchi e cereali) /
a) di cui in coltura pura per foraggio: piselli, fave e favette, vecchie, lupini dolci /
b) altri (in coltura pura o mista) /
10 Patate (ivi comprese la patate primaticce e da semina) /
11 Barbabietole da zucchero (escluse le sementi) /
12 Piante sarciate da foraggio (escluse le sementi) /
13 Piante industriali (ivi comprese le sementi per le piante da semi oleosi erbacee; escluse le sementi per piante tessili, il luppolo, il tabacco e le altre piante industriali) /
di cui:	
a) tabacco /
b) luppolo /
c) cotone (*) /
d) altre piante da semi oleosi o tessili ed altre piante industriali	
i) semi oleosi (totale) /
— colza e ravizzone /
— girasole (*)	1
— soia (*) /
ii) piante aromatiche, medicinali e spezie (*) /
iii) altre piante industriali /
— canna da zucchero (*) /
Ortaggi e legumi freschi, meloni, fragole:	
14 In piena aria o protezione bassa /
di cui:	
a) coltivazioni di pieno campo /
b) orti stabili ed industriali /
15 Sotto serra o protezione alta /
Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai):	
16 In piena aria o protezione bassa /
17 Sotto serra o protezione alta /
18 Piante foraggere: /
a) prati e pascoli temporanei /
b) altre /

(*) Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna e l'Italia.

(*) Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia e il Portogallo.

(*) Facoltativo per il Regno Unito.

(*) Facoltativo, tranne che per la Spagna ed il Portogallo.

	ha/a
19 Sementi e piantine per seminativi (esclusi cereali, legumi secchi, patate e piante da semi oleosi) /
20 Altre coltivazioni per seminativi /
21 Maggesi /
E. Orti familiari ⁽¹⁾ /
F. Prati permanenti e pascoli ⁽²⁾ /
01 Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri /
02 Pascoli magri /
G. Coltivazioni permanenti	
01 Frutteti e piantagioni di bacche /
a) frutta fresca e bacche di specie d'origine temperata /
b) frutta e bacche di specie d'origine subtropicale ⁽³⁾ /
c) frutta a guscio ⁽³⁾ /
02 Agrumeti /
03 Oliveti: /
a) che producono normalmente olive da tavola ⁽⁴⁾ /
b) che producono normalmente olive per olio ⁽⁴⁾ /
04 Vigneti /
che producono normalmente:	
a) vino di qualità /
b) altri vini /
c) uva da tavola /
d) uva passa ⁽⁵⁾ /
05 Vivai /
06 Altre coltivazioni permanenti /
07 Coltivazioni permanenti sotto vetro /
H. Altre superfici	
01 + 03 Superficie agricola non utilizzata (superfici agricole che non sono più coltivate per ragioni economiche, sociali o d'altro tipo e che non rientrano nell'avvicendamento) e altre superfici (aree edificate, aie e cortili, strade poderali, stagni, cave, terre sterili, rocce, ecc.) /

⁽¹⁾ Facoltativo, per la Danimarca, i Paesi Bassi e il Regno Unito

⁽²⁾ La Grecia e l'Italia possono riunire la rubrica 01 con la rubrica 02.

⁽³⁾ Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia ed il Portogallo.

⁽⁴⁾ Facoltativo per la Francia

⁽⁵⁾ Facoltativo tranne che per la Grecia e la Spagna.

	ha/a
02 Superficie boscata : /
a) non commerciale ⁽¹⁾ : /
b) commerciale ⁽¹⁾ /
e/o :	
c) latifoglie ⁽¹⁾ /
d) conifere ⁽¹⁾ /
e) misti ⁽¹⁾ /
 I. Coltivazioni consociate e successive secondarie, funghi, irrigazione, serre	
01 Coltivazioni successive secondarie non foraggere (escluse le coltivazioni orticole e le coltivazioni sotto vetro) /
di cui :	
a) cereali (D/01 a D/08) non da foraggio /
b) legumi secchi (D/09) non da foraggio /
c) semi oleosi (D/13 i) non da foraggio /
d) altre coltivazioni successive secondarie /
02 Funghi /
03 Superfici irrigate /
a) Superfici irrigue, totale /
b) Superfici delle coltivazioni irrigate almeno una volta nel corso dell'anno ⁽²⁾ /
di cui :	
1) frumento duro /
2) granturco /
3) patate /
4) barbabietola da zucchero /
5) girasole /
6) soia /
7) piante da foraggio /
8) frutteti e piantagioni di bacche /
9) agrumeti /
10) vigneti /
04 Superficie di base delle serre utilizzate /
05 Coltivazioni consociate ⁽²⁾ : /
a) coltivazioni agricole (compresi prati e pascoli) — specie forestali ⁽³⁾ /
b) coltivazioni permanenti — coltivazioni annuali ⁽³⁾ /
c) coltivazioni permanenti — coltivazioni permanenti ⁽³⁾ /
d) altre ⁽³⁾ /

⁽¹⁾ Facoltativo.⁽²⁾ Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia e il Portogallo.⁽³⁾ Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna, l'Italia e il Portogallo.

J. Consistenza del patrimonio zootecnico (alla data dell'indagine)	numero di capi
01 Equini
Bovini :	
02 di meno di 1 anno :
a) maschi (1)
b) femmine (1)
Da 1 anno a meno di 2 anni :
03 maschi
04 femmine
Di 2 anni e più
05 maschi
06 giovenche
07 vacche da latte
08 altre vacche
Ovini e caprini :
09 ovini (di tutte le età)	
a) femmine da riproduzione
b) altri ovini
10 caprini (di tutte le età)
a) femmine da riproduzione (1)
b) altri caprini (1)
Suini :	
11 Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg
12 Scrofe da riproduzione di 50 kg e più
13 Altri suini
Pollame :	
14 Polli da carne
15 Galline da uova
16 Altro pollame (anitre, tacchini, oche e faraone)
17 Coniglie fattrici (2)
	numero di alveari
18 Api (3)
19 Altri animali (3)	si/no

(1) Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia e il Portogallo.

(2) Facoltativo, per la Danimarca, la Germania, l'Irlanda e il Regno Unito.

(3) Facoltativo.

K. Trattori, motocoltivatori, macchine ed impianti

	Nel giorno dell'indagine	Macchine utilizzate nei 12 mesi precedenti il giorno dell'indagine (*)				
	In proprietà esclusiva dell'azienda	Utilizzate da più aziende (di proprietà di un'altra azienda, di una cooperativa o coproprietà) oppure di proprietà di un'impresa di lavori agricoli				
	1	2				
	numero di macchine	(fare una crocetta)				
	Numero per classi di potenza (kW)					
	<table border="1"> <tr> <td>< 25</td> <td>25 - < 40</td> <td>40 - < 60</td> <td>≥ 60</td> </tr> </table>	< 25	25 - < 40	40 - < 60	≥ 60	
< 25	25 - < 40	40 - < 60	≥ 60			
01 Trattori a 4 ruote, trattori a cingoli, porta-attrezzi						
02 Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici (*)						
03 Mietitrebbiatrici						
04 Raccogliatrici-trinciatrici						
05 Macchine per la raccolta completamente meccanizzata delle patate						
06 Macchine per la raccolta completamente meccanizzata delle barbabietole da zucchero						
07 Possiede un impianto (fisso o mobile) per la mungitura meccanica?	si/no					
08 Possiede sale da mungitura separate?	si/no					
08 a) In caso affermativo, sono esse completamente automatizzate?	si/no					

(*) Facoltativo per la Danimarca.

L 07 Quando il conduttore è nello stesso tempo capo azienda, svolge un'altra attività lucrativa?

- come attività principale?
- come attività secondaria?

(apporre una crocetta nella casella corrispondente)

L 08 Il coniuge del conduttore, occupato nei lavori agricoli dell'azienda, svolge un'attività lucrativa?

- come attività principale?
- come attività secondaria?

(apporre una crocetta nella casella corrispondente)

L 09 Gli altri membri della famiglia del conduttore, occupati nei lavori agricoli dell'azienda, svolgono un'altra attività lucrativa ⁽¹⁾:

- come attività principale?
- come attività secondaria?

(numero delle persone)

L 10 Numero totale delle giornate lavorative agricole, non indicate ai punti da L 01 a L 06, prestate nell'azienda da persone non impiegate direttamente da parte del conduttore (per esempio salariati di imprese di lavori per conto terzi ⁽²⁾).

--

Equivalente del numero delle giornate lavorative a tempo pieno nel corso degli ultimi 12 mesi precedenti la data dell'indagine ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Facoltativo per la Danimarca.

⁽²⁾ Facoltativo per gli Stati membri che possono fornire una stima globale di questa caratteristica a livello nazionale.

⁽³⁾ Il Regno Unito è autorizzato a trasmettere questi dati in equivalente settimane di lavoro.

ALLEGATO II**PROGETTO EUROFARM****Descrizione e contenuto**

1. Il progetto EUROFARM è un insieme di banche di dati che consentono l'elaborazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole onde provvedere alle esigenze delle politiche agricole nazionali e comunitarie.
La concezione e l'attuazione di tale progetto saranno il frutto di una stretta collaborazione tra i servizi statistici degli Stati membri e della Commissione e con l'assistenza di quest'ultima.
2. Le banche di dati del progetto EUROFARM sono le seguenti:
 - la Banca di dati individuali (BDI) che conterrà, a scelta degli Stati membri, i dati ridotti in forma anonima relativi o alla totalità delle aziende oppure a un campione rappresentativo delle aziende rilevate, sufficiente affinché le analisi possano essere effettuate al livello geografico definito all'articolo 4 del regolamento;
 - la Banca di dati tabulati (BDT) che conterrà i risultati dell'indagine presentati sotto forma di tavole statistiche. Il contenuto della BDT sarà deciso in base alla procedura prevista dall'articolo 15 del regolamento.

Localizzazione delle banche di dati

3. La BDI per tutti gli Stati membri, salvo che per la Germania, è ubicata in un centro informatico della Commissione. L'accesso a questa banca di dati e la sua gestione ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'Istituto statistico delle Comunità europee.
4. La BDT è localizzata in un centro d'elaborazione dati della Commissione.

Modalità di trasmissione dei dati individuali all'Istituto statistico delle Comunità europee

5. I dati individuali saranno trasmessi utilizzando un codice uniforme definito dall'Istituto statistico delle Comunità europee di concerto con gli Stati membri e nei termini fissati in base alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento.
6. La Germania è esentata dall'obbligo di trasmettere dati individuali, ma s'impegna a centralizzarli su un supporto magnetico in un centro informatico unico, entro un termine di 12 mesi dalla fine delle operazioni di raccolta dei dati sul campo.

Modalità di trasmissione dei dati tabulati

7. A partire dai dati individuali forniti dagli Stati membri, l'Istituto statistico delle Comunità europee elabora:
 - le tabelle destinate alla BDT,
 - le tabelle ad hoc definite al paragrafo 15.
- 8.1. Quando i dati individuali trasmessi dagli Stati membri non consentono all'Istituto statistico delle Comunità europee di elaborare le tabelle destinate alla BDT stabilite secondo la procedura dell'articolo 15 del regolamento, gli Stati membri interessati si impegnano a fornire le tabelle mancanti 3 mesi dopo la data di trasmissione dei dati individuali di cui al paragrafo 5 del presente allegato.
- 8.2. Quando i dati individuali trasmessi dagli Stati membri non consentono all'Istituto statistico delle Comunità europee di elaborare le tabelle ad hoc, basate sulle caratteristiche di cui all'allegato I, la Commissione esamina con gli Stati membri le modalità di trasmissione delle tabelle di cui trattasi.
9. Contemporaneamente ai dati individuali, gli Stati membri si impegnano a trasmettere tabelle di controllo che saranno definite dall'Istituto statistico delle Comunità europee di concerto con i paesi.

Riservatezza dei dati individuali

10. I dati individuali devono essere trasmessi all'Istituto statistico delle Comunità europee in una forma anonima che non consenta l'identificazione diretta delle aziende.
11. La Commissione adotta — nell'ambito della propria architettura informatica — le misure idonee a rendere effettiva la tutela della riservatezza dei dati e ne informa gli Stati membri.
12. L'accesso ai dati individuali è riservato alle persone preposte all'applicazione del presente regolamento in seno all'Istituto statistico delle Comunità europee.
13. Le tabelle di cui al paragrafo 14 non devono consentire alcuna identificazione né diretta né indiretta delle aziende.

Utilizzazione dei dati e diffusione dei risultati

14. L'Istituto statistico delle Comunità europee si impegna ad utilizzare i dati individuali, comunicati dagli Stati membri, solamente per scopi statistici, escludendo ogni impiego a fini amministrativi.

I dati individuali serviranno ad elaborare:

- le tabelle contenute nella BDT,
 - le tabelle ad hoc.
15. Per tabelle ad hoc s'intendono le tabelle originariamente non previste nel programma comunitario che stabilisce il contenuto della BDT, ma la cui elaborazione, sulla base delle caratteristiche di cui all'allegato I, sarà richiesta per soddisfare il fabbisogno informativo delle istituzioni comunitarie o dei servizi statistici degli Stati membri.

Concertazione

16. L'Istituto statistico delle Comunità europee e gli Stati membri mettono in atto, riconoscendo alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento, una procedura di concertazione rapida tendente a:
- garantire la riservatezza e l'attendibilità statistica dell'informazione elaborata a partire dai dati individuali;
 - informare gli Stati membri sull'uso di questi dati.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 572/88 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4047/87 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 febbraio 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4047/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	12,29	167,40
0712 90 19	12,29	167,40
1001 10 10	68,17	254,91 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	68,17	254,91 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	7,16	190,91
1001 90 99	7,16	190,91
1002 00 00	47,51	164,65 ⁽³⁾
1003 00 10	41,19	174,74
1003 00 90	41,19	174,74
1004 00 10	97,72	139,55
1004 00 90	97,72	139,55
1005 10 90	12,29	167,40 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	12,29	167,40 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	35,81	176,69 ⁽⁴⁾
1008 10 00	41,19	97,74
1008 20 00	41,19	121,90 ⁽⁴⁾
1008 30 00	41,19	60,30 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	41,19	60,30
1101 00 00	24,79	282,04
1102 10 00	81,28	245,27
1103 11 10	119,34	408,79
1103 11 90	24,84	302,67

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 573/88 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1988

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4048/87 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 febbraio 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 102.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° marzo 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

Codice NC	(ECU/t)			
	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
0709 90 60	0	0,43	0,43	2,11
0712 90 19	0	0,43	0,43	2,11
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0,36	0,36	0,36
1001 90 99	0	0,36	0,36	0,36
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0,43	0,43	2,11
1005 90 00	0	0,43	0,43	2,11
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0,50	0,50	0,50

B. Malto

Codice NC	(ECU/t)				
	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
1107 10 11	0	0,64	0,64	0,64	0,64
1107 10 19	0	0,48	0,48	0,48	0,48
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 574/88 DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 1988****relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Programma alimentare mondiale (PAM) a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3785/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che con decisione del 15 aprile 1987, relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore del PAM, la Commissione ha assegnato a questo organismo 4 706 t di cereali da fornire reso porto d'imbarco;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE)

n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di farina di frumento tenero a favore del PAM a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

1. **Azione n. (1):** 64-66/88.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario:** World Food Programme, Via delle Terme di Caracalla, I-0100 Roma, telex 626675 WFP I.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 103 del 16 aprile 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** RDP Yemen, Egitto, Sudan.
6. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 6). Caratteristiche specifiche: indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 160.
8. **Quantitativo globale:** 3 435 t (4 706 t di cereali).
9. **Numero dei lotti:** 1 in 3 parti: I — 1 600 t; II — 1 400 t III — 435 t.
10. **Condizionamento e marcatura (4):**
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II B 2 a)
— Iscrizione sui sacchi (impresa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
 - I. 1 600 t: «ACTION No 64/88 / WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / EGYPT 0259400 / ALEXANDRIA»
 - II. 1 400 t: «ACTION No 65/88 / WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / YEMEN PDR 0226502 / ADEN»
 - III. 435 t: «ACTION No 66/88 / WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / SUDAN 0260101 / PORT SUDAN».
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 10 al 30 aprile 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 22 marzo 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 5 aprile 1988, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 25 aprile al 10 maggio 1988;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):**
Restituzione applicabile il 23 febbraio 1988 fissata dal regolamento (CEE) n. 283/88 (GU n. L 26 del 30. 1. 1988, pag. 79).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

- certificato di origine,
- certificato fitosanitario.

- (⁴) Ai fini di un eventuale insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁵) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
 - 235 01 32,
 - 236 10 97,
 - 235 01 30,
 - 236 20 05.
- (⁶) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e ai coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 575/88 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1987

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2707/86, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3992/87 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 72, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3309/85 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 538/87⁽⁴⁾, ha stabilito le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati; che le modalità di applicazione recanti le precisazioni necessarie e le norme particolari per i principi stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3309/85, sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2707/86 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2249/87⁽⁶⁾;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni transitorie che consentano la vendita di prodotti con una designazione e presentazione non più conformi alle norme comunitarie in seguito alla modifica di queste;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1988.

Articolo 1

All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2707/86 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 4. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3309/85, designati e presentati a norma delle disposizioni di tale regolamento e del presente regolamento vigenti al momento della loro immissione in circolazione, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi alle disposizioni di questi regolamenti nel frattempo modificate, possono essere detenuti a fini di vendita, messi in circolazione ed esportati fino ad esaurimento delle scorte.

Le etichette contenenti indicazioni non più conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3309/85 e del presente regolamento, in seguito alla loro modifica, possono essere usate per un anno a decorrere dalla data di applicazione della modifica stessa.

Gli imballaggi preconfezionati sui quali sono stampate direttamente le indicazioni divenute non conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3309/85 e del presente regolamento, in seguito alla loro modifica, possono essere usati per due anni a decorrere dalla data di applicazione della modifica stessa. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 55 del 25. 2. 1987, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 71.

⁽⁶⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 26.

REGOLAMENTO (CEE) N. 576/88 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 583/86 che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 473/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata; che occorre pertanto inserire nel regolamento (CEE) n. 583/86 i codici della nomenclatura combinata;

considerando che esiste il pericolo che determinati quantitativi di olio d'oliva esportati dalla Spagna siano immessi in consumo beneficiando di un importo compensativo inadeguato grazie ad una modifica minima delle caratteristiche del prodotto; che tale pratica è tale da creare distorsioni di concorrenza nella misura in cui sia possibile ripristinare agevolmente la qualità originale del prodotto; che occorre pertanto adottare provvedimenti adeguati, che comprendono in particolare l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2823/87⁽⁴⁾; che è opportuno pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 583/86⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 583/86 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 43.
⁽⁴⁾ GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 31.

1. All'articolo 2, primo comma, i termini « sottovoci 15.07 A II a) e 15.07 A II b) della tariffa doganale comune » sono sostituiti dai termini « sottovoci 1509 90 00 e 1510 00 90 della nomenclatura combinata ».

2. All'articolo 5 è inserito il seguente paragrafo:

« Fino al 31 ottobre 1988, in caso di immissione in consumo negli altri Stati membri di olio di sansa d'oliva di cui alle sottovoci 1510 00 10 e 1510 00 90 della nomenclatura combinata spedito dalla Spagna in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri oppure sfuso, con un tenore totale di eritrodiole e uvaolo, determinato in base al metodo di cui all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1058/77^(*), inferiore al 15 % del tenore totale di steroli, occorre costituire una cauzione pari a 53 ECU/100 kg all'atto del versamento dell'importo compensativo adesione. La cauzione è svincolata, se entro cinque mesi, si comprovi con soddisfazione dello Stato membro in cui essa è stata costituita che l'olio è stato preso in consegna dal commerciante al minuto con una delle denominazioni di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE^(*), ovvero che esso è stato utilizzato da un'industria. L'esigenza principale a norma del regolamento (CEE) n. 2220/85^(*) consiste nell'utilizzazione dell'olio a norma del presente paragrafo entro un termine di cinque mesi.

Qualora dopo la sua immissione in consumo il prodotto di cui trattasi sia spedito verso un altro Stato membro per la commercializzazione al minuto o per l'utilizzazione nell'industria alle condizioni di cui al comma precedente, la prova è costituita dalla presentazione di un esemplare di controllo T 5, rilasciato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87^(*) della Commissione. Nella casella n. 104 dell'esemplare di controllo T 5 occorre indicare, nella rubrica « altri », una delle seguenti diciture:

— A ser utilizado con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n.º 583/86

— Til anvendelse i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 583/86

— Zur Verwendung gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 538/86 bestimmt

- Να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 583/86
- To be used in accordance with Article 5 (2) of Regulation (EEC) No 583/86
- À utiliser conformément à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 583/86
- Da utilizzare a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 583/86
- Voor gebruik overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 583/86

— A ser utilizado, em conformidade com o n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento (CEE) n.º 583/86.

(⁴) GU n. L 128 del 23. 3. 1977, pag. 6.

(⁵) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(⁶) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

(⁷) GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.

3. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Prodotti contenenti olio d'oliva	Tenore in olio	Tipo di olio incorporato
0709 90 39	22 %	1509 10 10
0711 20 90	22 %	15 09 10 10
1522 00 31	50 %	1509 10 10
1522 00 39	80 %	1509 10 10
2306 90 19	8 %	1510 00 10

REGOLAMENTO (CEE) N. 577/88 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1988

**recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 459/88 che istituisce una
tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna
(eccetto le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 459/88 della Commissione⁽³⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 496/88⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 cetrioli del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di cetrioli originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁵⁾, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1 prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del 6 % per il terzo anno successivo alla data dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 40,89 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 459/88 è sostituito dall'importo di 76,81 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1988, pag. 26.⁽⁴⁾ GU n. L 51 del 25. 2. 1988, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 578/88 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1988

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 516/88 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 568/88⁽⁸⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti delle sottovoci 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 della nomenclatura combinata;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 febbraio 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹¹⁾ conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 516/88 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 53 del 27. 2. 1988, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 54 dell'1. 3. 1988, pag. 80.⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° marzo 1988, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
1103 21 00	350,54 ^(?)	344,50 ^(?)
1104 19 10	350,54 ^(?)	344,50 ^(?)
1104 29 10*10	257,57 ^(?) ^(*)	254,55 ^(?) ^(*)
1104 29 30*10	309,24 ^(?) ^(*)	306,22 ^(?) ^(*)
1104 29 91	198,24 ^(?)	195,22 ^(?)
1104 30 10	149,58	143,54
1107 10 11	351,55	340,67
1107 10 19	265,43	254,55
1108 11 00	410,81	390,26
1109 00 00	890,90	709,56

^(?) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 da un lato, e quelli delle sottovoci 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati o macinati, rientrano comunque nelle voci 1103 e 1104.

^(*) Codice Taric: grano.

REGOLAMENTO (CEE) N. 579/88 DELLA COMMISSIONE**del 1° marzo 1988****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2054/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 533/88 ⁽⁴⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁵⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2054/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 38.⁽⁴⁾ GU n. L 53 del 27. 2. 1988, pag. 76.⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	41,88 (1)
1701 11 90	41,88 (1)
1701 12 10	41,88 (1)
1701 12 90	41,88 (1)
1701 91 00	50,23
1701 99 10	50,23
1701 99 90	50,23

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

alla Repubblica portoghese in merito al riordinamento del monopolio nazionale a carattere commerciale dei prodotti petroliferi nei confronti degli altri Stati membri

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(88/90/CEE)

I

1. Contenuto dell'articolo 208 dell'atto di adesione

1.1. In forza dell'articolo 208 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Spagna e del Portogallo e agli adattamenti dei trattati, fatto salvo il paragrafo 2 del medesimo articolo, il Portogallo procede, a decorrere dal 1° gennaio 1986, ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1 del trattato CEE, in modo che venga esclusa, anteriormente al 1° gennaio 1993, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.

1.2. Per quanto riguarda la benzina per autoveicoli, il petrolio illuminante, l'olio da gas e l'olio combustibile, il riordinamento del diritto esclusivo di commercializzazione inizia alla data dell'adesione. Le quote di commercializzazione portoghesi esistenti ed attribuite alle società che ne sono attualmente beneficiarie, diverse dall'impresa pubblica Petrogal, sono abolite il 1° gennaio 1986. La liberalizzazione totale dei mercati per questi prodotti dovrà essere realizzata il 31 dicembre 1992.

1.3. Ai sensi dell'articolo 208, paragrafo 2, la Commissione formula le sue raccomandazioni di riordinamento in merito alla realizzazione di questa liberalizzazione prendendo come dato di riferimento di partenza la quota di mercato annua più bassa, per prodotto, detenuta dall'impresa pubblica Petrogal nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1985.

Dal momento dell'adesione, il Portogallo apre per ciascuno dei prodotti in questione un contingente pari al totale delle quote di commercializzazione detenute prima

di questa data dalle imprese diverse da Petrogal. Questo contingente viene progressivamente aumentato dai quantitativi liberalizzati secondo le raccomandazioni della Commissione.

2. Fissazione dei contingenti iniziali

2.1. Per i prodotti di cui all'articolo 208 dell'atto di adesione, le quote di mercato più basse detenute da Petrogal dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1985 sono rispettivamente le seguenti:

— benzina per autoveicoli:	59,18 %
— petrolio illuminante:	51,64 %
— olio da gas:	68,14 %
— olio combustibile:	79,36 %

2.2. In applicazione del terzo paragrafo del decreto 969/85, del 31 dicembre 1985, il governo portoghese, basandosi su una stima del consumo previsto per tale anno, ha fissato per il 1986 i seguenti contingenti:

— benzina	
per autoveicoli:	359 219 tonnellate,
— petrolio illuminante:	14 993 tonnellate,
— olio da gas:	573 480 tonnellate,
— olio combustibile:	309 500 tonnellate.

2.3. La Commissione ritiene che a norma dell'articolo 208 il contingente per l'anno 1986 avrebbe dovuto essere per lo meno pari al totale delle quote di commercializzazione attribuite alle società diverse da Petrogal nel 1985, già pure tenendo conto di un eventuale aumento del consumo nazionale.

Per l'anno 1985 il mercato portoghese, nel suo complesso, la parte riservata a Petrogal e quella delle imprese diverse da Petrogal, tenuto conto di un aumento del consumo della benzina per autoveicoli previsto dalle autorità portoghesi per il 1986, si presentavano nel modo seguente:

	(tonnellate)		
	Mercato complessivo	Parte riservata a Petrogal	Parte riservata alle imprese diverse da Petrogal
Benzina per autoveicoli (previsioni 1986)	855 000 880 000	505 989 (520 784)	349 011 (359 216)
Petrolio illuminante	32 000	16 525	15 475
Olio da gas	1 918 000	1 306 925	611 075
Olio da combustibile	3 287 000	2 608 563	678 437

2.4. All'articolo 5, terzo paragrafo del decreto legge 525/85 nonché al terzo paragrafo del decreto 969/85, il governo portoghese ha autonomamente fissato al 5 % il tasso di incremento annuo liberalizzato per il 1986.

Tenuto conto del breve periodo di transizione previsto per il riordinamento del monopolio portoghese dei prodotti petroliferi e della necessità di un'apertura graduale del mercato per evitare un'apertura troppo brusca alla fine del periodo transitorio, la Commissione ritiene che un tasso di incremento del 10 % sarebbe più equo e più opportuno ai fini del riordinamento progressivo di cui all'articolo 208.

Pertanto nel 1987 le autorità portoghesi dovrebbero aprire il seguente contingente :

- benzina per autoveicoli : 359 138 tonnellate,
- petrolio illuminante : 17 022 tonnellate,
- olio da gas : 672 182 tonnellate,
- olio da combustibile : 746 280 tonnellate.

3. La gestione del contingente

Con decreto 969/85, il governo portoghese ha fissato i criteri per la ripartizione dei contingenti nonché la procedura da mettere in atto per tale ripartizione.

Con decisione del primo ministro del 23 dicembre 1986, il governo portoghese ha proceduto alla ripartizione dei contingenti per l'anno 1986, senza aver preventivamente pubblicato un annuncio per le imprese interessate. Il risultato pratico di tale ripartizione non sembra aver comportato una modifica sostanziale delle quote del mercato portoghese detenute dalle imprese ivi operanti prima dell'adesione.

In considerazione della realtà del mercato portoghese e della presenza di taluni operatori che dispongono già di ampie reti di vendita, la Commissione ritiene che i criteri da applicarsi non debbano favorire soltanto le imprese già stabilite sul mercato portoghese a scapito di quelle che auspicherebbero iniziare la distribuzione di prodotti sullo stesso mercato.

Di conseguenza, al fine di garantire non soltanto la continuità dell'approvvigionamento degli operatori già installati, ma anche un accesso effettivo e reale dei nuovi operatori

che non erano ancora presenti sul mercato portoghese nel 1985, la ripartizione dei contingenti dovrebbe avvenire in base ai seguenti criteri :

- importanza delle reti di punti di vendita e dei quantitativi smerciati l'anno precedente nel caso degli operatori già installati ;
- piani di installazione e programmi di vendita dei nuovi operatori ;
- il quantitativo concesso complessivamente ai nuovi operatori non dovrebbe comunque essere inferiore al 15 % del contingente aperto per il prodotto in questione ;
- almeno metà dell'incremento annuo del contingente aperto per ogni prodotto in questione dovrebbe essere interamente destinato ai nuovi operatori al fine di potenziare progressivamente la loro presenza sul mercato.

Il contingente annuo dovrebbe essere diviso in due parti uguali che dovrebbero essere oggetto di una ripartizione semestrale. Se effettivamente uno o più operatori non dovessero utilizzare il contingente loro attribuito, la quota non utilizzata dovrebbe essere addizionata al contingente globale del semestre successivo.

4. Pubblicità da dare all'apertura del contingente

Per l'anno 1987 non è stata fatta finora alcuna pubblicità e l'annuncio pubblicato nella stampa quotidiana per la ripartizione dei contingenti 1988 non menziona né i quantitativi da ripartire né i criteri che verranno applicati per tale ripartizione.

La Commissione ritiene che, per rendere sufficientemente trasparente la procedura di ripartizione dei contingenti, dovrebbe essere pubblicato nella gazzetta ufficiale portoghese un annuncio contenente i seguenti elementi :

- il volume dei contingenti per ogni prodotto ;
- la data limite di presentazione della domanda ;
- l'ufficio a cui devono essere presentate le domande ;
- i criteri che verranno applicati per la ripartizione dei contingenti.

Tale pubblicazione dovrebbe avvenire su base semestrale, tre mesi prima della data limite per la presentazione delle domande. I contingenti in questione devono essere accessibili indistintamente per tutti gli operatori ed i prodotti importati devono poter essere smerciati in maniera non discriminatoria.

5. Regime applicabile in materia di prezzi di vendite dei prodotti petroliferi

Con decreto ministeriale 99/87 del 12 febbraio 1987, il governo portoghese ha stabilito una nuova formula per fissare i prezzi massimi applicabili ai prodotti petroliferi commercializzati in Portogallo. La Commissione riserva la sua posizione sulla compatibilità di tale normativa sui prezzi con il diritto comunitario, in particolare con gli articoli 12, 30 e 95 del trattato CEE, tenuto conto della giurisprudenza della Corte.

6. Criteri di ammissibilità all'attività di importazione e di distribuzione dei prodotti petroliferi

L'attività di distributore di prodotti petroliferi può essere sottoposta in Portogallo ad una normativa commerciale obiettiva e non discriminatoria. Tuttavia le condizioni che gli operatori sono tenuti a rispettare nell'ambito di tale normativa devono tener conto della diversa situazione di partenza delle imprese già presenti sul mercato portoghese e di quelle che desiderano avviare un'attività di distribuzione nel paese.

II

Contenuto della raccomandazione

Per tali motivi e fatta salva la posizione che essa adotterà in seguito, alla luce dei risultati ottenuti in applicazione della presente raccomandazione, la Commissione raccomanda alla Repubblica portoghese, in forza dell'articolo 208, paragrafo 1, terzo comma, dell'atto di adesione:

1. di aprire per l'anno 1987 un contingente annuo pari o superiore ai seguenti quantitativi:

— benzina per autoveicoli:	395 138 tonnellate,
— petrolio illuminante:	17 022 tonnellate,
— olio da gas:	672 182 tonnellate,
— olio combustibile:	746 280 tonnellate,

 e di aumentare del 10 % negli anni successivi i contingenti dell'anno precedente;
2. di procedere ad una ripartizione semestrale dei contingenti concernente di volta in volta la metà del contin-

gente previsto complessivamente per ogni prodotto assicurandosi che, qualora uno o più operatori non avessero utilizzato i quantitativi loro concessi nell'ambito dei contingenti del primo semestre, i quantitativi non utilizzati siano oggetto di una nuova ripartizione e addizionati al secondo contingente semestrale;

3. di procedere alla pubblicazione semestrale nella gazzetta ufficiale portoghese di un annuncio per gli interessati che precisi il volume dei contingenti, la data limite di presentazione delle domande, l'ufficio a cui devono essere presentate le domande nonché i criteri di ripartizione dei contingenti;
4. di stabilire i criteri per la ripartizione dei contingenti tenendo conto non solo dell'importanza delle reti di vendita e dei quantitativi smerciati attraverso queste dagli operatori già installati, ma anche dei piani di installazione e dei programmi di vendita dei nuovi operatori, che nel 1985 non erano autorizzati ad operare sul mercato portoghese;
5. di assicurarsi che il quantitativo concesso complessivamente ai nuovi operatori non sia inferiore al 15 % del contingente globale aperto per il prodotto in questione e che almeno metà degli incrementi previsti annualmente sia loro destinata;
6. di assicurarsi che il regime di prezzi applicabile ai prodotti petroliferi importati nell'ambito dei contingenti sia conforme alle disposizioni degli articoli 12, 30 e 95 del trattato CEE, nonché alla giurisprudenza della Corte;
7. di mettere in atto per l'attività di distribuzione dei prodotti petroliferi in Portogallo una normativa commerciale che tenga conto della necessità di garantire la sicurezza di approvvigionamento del territorio portoghese e sia nel contempo obiettiva e non discriminatoria.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

sulle richieste di aiuti delle Comunità europee relative ad un sostegno finanziario straordinario a favore della Grecia nel settore sociale, presentate dalla Grecia (1987)

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(88/91/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 815/84 del Consiglio, del 26 marzo 1984, relativo ad un sostegno finanziario straordinario a favore della Grecia nel settore sociale, in particolare l'articolo 7⁽¹⁾,

considerando che la Grecia ha presentato alla Commissione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento, delle richieste di sostegno finanziario per l'anno contabile 1987;

considerando che ricorrono tutte le condizioni necessarie per la concessione dell'aiuto;

considerando che gli allegati contengono tutti i dettagli dei singoli progetti ai quali si riferisce la presente decisione;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 815/84,

DECIDE:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto concesso per ogni progetto, così come alcune modifiche di decisioni precedenti, sono indicate negli allegati.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 88 del 31. 3. 1984, pag. 1.

ALLEGATO I

Domanda numero	Beneficiario	Data prevista di inizio	Durata (mesi)	Importo approvato in ECU (*)
A. CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE				
8158701/06 A	OAED (ufficio dell'occupazione)	1. 3. 1987	13	123 850
8158701/08 A	OAED (ufficio dell'occupazione)	1. 3. 1987	10	92 669
8158701/09 A	OAED (ufficio dell'occupazione)	1. 1. 1987	12	42 154
8158701/10 A	OAED (ufficio dell'occupazione)	1. 3. 1987	22	804 761
8158701/11 A	OAED (ufficio dell'occupazione)	1. 3. 1987	16	121 933
8158701/12 A	OAED (ufficio dell'occupazione)	1. 3. 1987	16	278 705
8158703 A	Elkepa — Ente greco per la produttività	1. 1. 1987	12	522 572
8158704/01 A	EOMMEX	1. 1. 1987	12	661 924
8158706/01 A	Ministero della sanità (associazione dei genitori di bambini minorati mentali)	1. 1. 1987	18	209 029
8158706/03 A	Ministero della sanità — « Pammakaristos »	1. 6. 1987	19	174 191
8158706/04 A	Ministero della sanità	1. 1. 1987	12	51 968
8158707/01 A	Ministero della marina mercantile	1. 1. 1987	12	45 290
8158707/02 A	Ministero della marina mercantile	1. 1. 1987	12	465 089
8158709/01 A	OTE — Ente greco delle telecomunicazioni	1. 1. 1987	18	1 602 554
8158713 A	OSE — Azienda delle ferrovie greche	1. 1. 1987	12	445 928
8158714 A	OPE — Ufficio per la promozione della esportazioni	1. 1. 1987	12	714 182
Totale				6 356 799

B. CENTRI DI RIABILITAZIONE

8158701 B	Ospedale psichiatrico di Salonico	1. 7. 1987	30	73 160
8158702 B	Ministero della sanità	31. 12. 1987	24	557 967
8158703 B	Ospedale psichiatrico statale « Dafni » di Atene	1. 10. 1987	36	313 543
8158704 B	Ministero della sanità	1. 11. 1987	24	177 675
8158705 B	Ospedale psichiatrico « Dromokaitio » di Atene	1. 7. 1987	24	250 953
8158706 B	Policlinico di Salonico	30. 9. 1987	15	342 476
8158707 B	Centro di cure per l'infanzia « Agios Dimitrios »	1. 9. 1987	9	368 988
8158709 B	Policlinico di Atene	1. 1. 1987	24	224 383
8158710 B	Kethea — Centro terapeutico per persone dipendenti	1. 6. 1987	12	655 429
8158711 B	Ospedale psichiatrico « Dromokaiteio » di Atene	1. 7. 1987	24	250 952
8158712 B	Ospedale pediatrico « Agia Sofia »	1. 10. 1987	12	17 672
Totale				3 233 198

(*) 1 ECU = Dra 157,873.

ALLEGATO II

Modifiche di decisioni precedenti in base al regolamento (CEE) n. 815/84

Decisione della Commissione	Numero del progetto	Durata iniziale	Prolungamento della durata richiesta	Contributo supplementare richiesto (ECU)
84/540/CEE (25. 10. 1984)	81584001/003 A	2. 1985 — 15. 2. 1986	30. 9. 1987	—
	81584001/005 A	2. 1985 — 15. 2. 1986	30. 9. 1987	—
	81584001/004 A	2. 1985 — 1. 2. 1986	30. 6. 1987	—
	81584001/006 A	3. 1985 — 1. 3. 1986	30. 9. 1987	—
	81584003 A	1. 1984 — 31. 12. 1985	30. 6. 1987	—
	81584006/003 A	12. 1984 — 18. 12. 1986	30. 7. 1987	—
85/633/CEE (19. 12. 1985)	8158506/04 A	1. 1985 — 31. 12. 1985	28. 2. 1988	—
	8158506/05 A	1. 1985 — 31. 12. 1985	30. 4. 1988	—
84/540/CEE (25. 10. 1984)	81584001/007	1. 1984 — 20. 10. 1986	20. 7. 1987	—
	81584016/002 B	9. 1984 — 30. 6. 1987	31. 12. 1988	—
	81584023/001 B	10. 1984 — 31. 12. 1987	30. 6. 1988	134 861
	81584024 B	10. 1984 — 31. 12. 1986	30. 6. 1987	94 063
	81584017 B	10. 1984 — 31. 8. 1987	—	9 057
	81584018 B	8. 1984 — 28. 2. 1988	30. 9. 1988	—
	81584020 B	9. 1984 — 31. 7. 1987	30. 6. 1988	174 887
	81584026/004 B	9. 1984 — 31. 7. 1987	31. 12. 1987	107 301
	81584028 B	6. 1984 — 30. 4. 1987	30. 9. 1987	119 146
	81584016/004 B	9. 1984 — 31. 12. 1987	31. 12. 1988	—
	81584026/003 B	9. 1984 — 31. 3. 1987	30. 6. 1987	30 832
	81584016/003 B	9. 1984 — 31. 12. 1987	30. 9. 1988	—
	81584026/001 B	10. 1984 — 31. 12. 1987	30. 6. 1988	111 482
	81584016/006 B	10. 1984 — 31. 7. 1986	31. 1. 1987	—
	81584025 B	10. 1984 — 31. 3. 1987	31. 12. 1987	—
	81584019 B	8. 1984 — 31. 12. 1986	30. 6. 1987	—
	81584021 B	10. 1984 — 28. 2. 1987	30. 6. 1987	—
	81584016/005 B	8. 1984 — 31. 12. 1986	30. 6. 1987	—
85/633/CEE (19. 12. 1985)	8158504 B	1. 7. 1985 — 31. 12. 1986	30. 6. 1987	29 137
	8158506 B	7. 1985 — 31. 12. 1986	30. 6. 1987	15 119
	8158507 B	7. 1985 — 31. 12. 1986	31. 12. 1988	—
	8158509 B	7. 1985 — 31. 12. 1986	30. 6. 1988	21 948
	81585018 B	7. 1985 — 31. 12. 1987	30. 6. 1988	48 982
	81585019 B	8. 1985 — 31. 12. 1987	30. 6. 1988	35 990
	81585020 B	8. 1985 — 31. 12. 1987	30. 6. 1988	83 263
	8158521 B	7. 1985 — 31. 12. 1987	30. 6. 1988	89 185
	8158522 B	7. 1985 — 31. 12. 1987	30. 6. 1989	—
	8158524 B	8. 1985 — 31. 12. 1986	31. 3. 1988	18 103
	8158530 B	7. 1985 — 31. 7. 1987	30. 9. 1988	—
	8158531 B	8. 1985 — 31. 12. 1987	30. 6. 1988	64 817
	8158532 B	8. 1985 — 31. 12. 1987	31. 12. 1988	—
	8158533 B	8. 1985 — 31. 12. 1987	31. 12. 1988	—
	8158536 B	7. 1985 — 1. 3. 1987	30. 6. 1988	42 154
	8158538 B	7. 1985 — 31. 3. 1987	30. 6. 1988	196 487
	8158539 B	7. 1985 — 31. 12. 1987	30. 6. 1988	124 023
	8158541 B	8. 1985 — 31. 12. 1987	30. 6. 1988	36 231
	8158544 B	8. 1985 — 31. 12. 1987	31. 12. 1988	—

Decisione della Commissione	Numero del progetto	Durata iniziale	Prolungamento della durata richiesta	Contributo supplementare richiesto (ECU)	
85/633/CEE (19. 12. 1985)	8158545 B	8. 1985 — 31. 8. 1988	31. 12. 1989	—	
	8158546 B	7. 1985 — 31. 12. 1987	30. 6. 1988	128 204	
	8158505 B	7. 1985 — 31. 12. 1986	31. 12. 1988	—	
	8158506 B	7. 1985 — 31. 12. 1986	31. 12. 1988	—	
	8158508 B	7. 1985 — 31. 12. 1986	31. 3. 1988	—	
	8158510 B	7. 1985 — 31. 12. 1986	31. 3. 1988	—	
	8158529 B	7. 1985 — 31. 12. 1987	31. 12. 1988	—	
	8158547 B	8. 1985 — 31. 12. 1987	31. 3. 1989	—	
	8158548 B	8. 1985 — 31. 12. 1987	30. 6. 1988	19 160	
	8158549 B	8. 1985 — 31. 12. 1987	30. 6. 1988	18 115	
	8158550 B	8. 1985 — 31. 12. 1987	31. 12. 1988	—	
	8158552 B	8. 1985 — 31. 12. 1986	31. 12. 1987	—	
	8158553 B	8. 1985 — 31. 12. 1986	30. 6. 1988	66 192	
	8158554 B	8. 1985 — 31. 12. 1986	30. 12. 1988	86 746	
	8158555 B	8. 1985 — 31. 12. 1987	30. 6. 1988	5 225	
	8158556 B	8. 1985 — 31. 12. 1987	30. 6. 1988	74 034	
	8158557 B	8. 1985 — 31. 12. 1987	30. 6. 1988	72 812	
	8158559 B	8. 1985 — 31. 12. 1987	31. 12. 1988	149 107	
	8158561 B	8. 1985 — 31. 12. 1987	30. 6. 1988	84 169	
	8158563 B	8. 1985 — 31. 12. 1987	30. 6. 1988	158 861	
	8158565 B	8. 1985 — 31. 12. 1987	30. 6. 1988	112 387	
	8158566 B	8. 1985 — 31. 12. 1987	31. 12. 1988	—	
	8158502 B	10. 1985 — 31. 3. 1987	30. 9. 1987	—	
	8158503 B	10. 1985 — 31. 3. 1987	30. 9. 1987	—	
	8158513 B	8. 1985 — 31. 12. 1986	31. 12. 1987	—	
	8158523 B	7. 1985 — 31. 12. 1987	31. 12. 1988	—	
	8158528 B	8. 1985 — 31. 12. 1987	31. 12. 1988	—	
	8158537 B	8. 1985 — 31. 12. 1987	31. 12. 1988	—	
	8158551 B	8. 1985 — 31. 12. 1987	31. 12. 1988	—	
	8158564 B	8. 1985 — 31. 12. 1987	31. 12. 1989	—	
	87/108/CEE (22. 12. 1986)	8158632 B	10. 1986 — 31. 12. 1988	30. 6. 1989	—
		8158637 B	1. 1986 — 31. 12. 1988	31. 12. 1989	—
8158638 B		1. 1986 — 31. 12. 1987	30. 6. 1988	59 224	
8158639 B		6. 1986 — 30. 6. 1988	30. 6. 1989	—	
8158645 B		10. 1986 — 31. 12. 1988	30. 6. 1989	—	
8158648 B		6. 1986 — 31. 12. 1986	31. 12. 1987	18 641	
8158650 B		9. 1986 — 31. 12. 1988	30. 6. 1989	—	
8158658 B		8. 1986 — 30. 6. 1988	—	77 689	
8158601 B		12. 1986 — 30. 11. 1988	31. 12. 1989	—	
8158610 B		12. 1986 — 30. 11. 1988	30. 6. 1989	—	
8158624 B		9. 1986 — 31. 12. 1988	31. 12. 1989	—	
8158629 B		1. 1986 — 31. 12. 1988	31. 12. 1989	—	
8158633 B		10. 1986 — 31. 12. 1988	31. 12. 1989	—	
8158649 B		9. 1986 — 31. 12. 1988	30. 6. 1989	—	
8158642 B		6. 1986 — 31. 12. 1988	30. 6. 1989	—	
8158644 B		7. 1986 — 31. 12. 1986	30. 6. 1988	—	
8158651 B		9. 1986 — 31. 12. 1988	31. 12. 1989	—	
8158659 B		1. 1986 — 31. 3. 1987	30. 9. 1987	—	
Totale				2 717 634	

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1987

che autorizza la Repubblica italiana a istituire le misure di sorveglianza intracomunitaria nei confronti delle banane originarie di taluni paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua italiana è il sole facente fede)

(88/92/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, paragrafo 1,

vista la decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE⁽¹⁾, in particolare gli articoli 1, 2 e 5,considerando che, in data 15 dicembre 1987, il governo italiano ha presentato domanda per essere autorizzato a istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di banane della sottovoce 08.01 BI della tariffa doganale comune originarie di taluni paesi terzi, diversi dagli Stati ACP⁽²⁾, e messe in libera pratica negli altri Stati membri;considerando che la Commissione, con decisione del 29 giugno 1987⁽³⁾, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 115 del trattato, la Repubblica italiana ad applicare, fino al 31 gennaio 1988, talune misure di protezione nei confronti delle banane originarie dei paesi terzi sopra indicati; che in virtù di tale decisione la ricevibilità delle domande di importazione di tali banane messe in libera pratica negli altri Stati membri è subordinata al deposito di una cauzione;

considerando che il governo italiano ha fatto rilevare che le considerazioni che hanno portato la Commissione ad adottare nel passato le misure di sorveglianza intracomunitarie persistono, cioè la necessità di garantire l'efficacia dei provvedimenti di politica commerciale che la Repubblica italiana applica nei confronti delle banane fresche originarie di taluni paesi terzi non ACP per realizzare l'obiettivo definito al protocollo n. 4 allegato alla convenzione di Lomé;

considerando che in tali condizioni, senza pregiudizio d'un ulteriore esame della situazione, si deve autorizzare la

Repubblica italiana a istituire la sorveglianza intracomunitaria dei prodotti in questione fino al 31 gennaio 1988; che la ricevibilità delle domande di importazione presentate nel contesto di tale sorveglianza deve essere subordinata alle condizioni previste all'articolo 1 della decisione del 29 giugno 1987 sopra indicata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Repubblica italiana è autorizzata a procedere fino al 31 gennaio 1988 ad una sorveglianza intracomunitaria delle banane, di cui alla sottovoce 08.01 B I della tariffa doganale comune originarie dei paesi terzi elencati all'allegato, messe in libera pratica negli altri Stati membri, secondo le modalità e le condizioni fissate con decisione 87/433/CEE della Commissione.

2. La ricevibilità delle domande d'importazione è subordinata alle condizioni previste all'articolo 1 della decisione della Commissione del 29 giugno 1987 sopra indicata.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1987.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 238 del 21. 8. 1987, pag. 26.

(²) Bolivia, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Filippine, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Repubblica dominicana, Stati Uniti d'America e Venezuela.

(³) GU n. C 174 del 2. 7. 1987, pag. 3.

*ALLEGATO***Paesi terzi d'origine di cui all'allegato 1**

Bolivia	Nicaragua
Canada	Panama
Colombia	Filippine
Costarica	USA
Cuba	Venezuela
Repubblica dominicana	Haiti
Ecuador	Honduras
El Salvador	Messico
Guatemala	

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1987

che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(88/93/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 7,

vista la domanda presentata dal Regno Unito,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 della predetta direttiva, le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà di specie di piante agricole, che sono stati ammessi ufficialmente nel corso del 1985 in almeno uno degli Stati membri e soddisfano alle condizioni contemplate dalla direttiva 70/457/CEE, non soggiacciono, a decorrere dal 31 dicembre 1987, ad alcuna restrizione di commercializzazione nella Comunità per ciò che riguarda la varietà;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 70/457/CEE dispone che uno Stato membro che lo richieda può essere autorizzato a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà;

considerando che il Regno Unito ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di differenti specie;

considerando che le varietà enumerate nella presente decisione erano state sottoposte nel Regno Unito ad esami ufficiali in coltura;

considerando che per la varietà Alban (trifoglio bianco) si può constatare, sulla base dei rapporti relativi ai risultati degli esami, che nel Regno Unito essa non è, secondo le norme nazionali che regolano l'ammissione delle varietà nel Regno Unito e che sono applicabili nell'ambito delle disposizioni comunitarie in vigore, distinta da altre varietà ivi ammesse (articolo 15, paragrafo 3, lettera a), primo caso) della direttiva 70/457/CEE;

considerando che è quindi necessario accogliere interamente la richiesta del Regno Unito per questa varietà;

considerando che per altre varietà la richiesta è attualmente esaminata in maniera approfondita dalla Commissione; che è impossibile, prima dello scadere del termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 70/457/CEE, ultimare l'esame delle varietà Minaret (loglio d'Italia) e Entrar (loglio perenne);

considerando che è quindi normale prolungare, per quanto riguarda il Regno Unito, questo termine per un periodo appropriato al fine di permettere un esame completo della domanda per queste varietà (articolo 15, paragrafo 7 della direttiva 70/457/CEE);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato a vietare sull'intero territorio nazionale la commercializzazione di sementi della varietà seguente pubblicata nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1988:

Piante foraggere*Trifolium repens L.*

Alban.

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora si constati che le relative condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 3

Il Regno Unito comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 70/457/CEE è prorogato, per quanto riguarda il Regno Unito, oltre il 31 dicembre 1987 e fino al 31 marzo 1988, per le seguenti varietà:

Piante foraggere*Lolium multiflorum Lam*

Minaret

Lolium perenne L.

Entrar.

Articolo 5

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1987

che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(88/94/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, modificato da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15 paragrafi 2 e 3,

vista la domanda della Repubblica federale di Germania,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 70/457/CEE, le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà delle specie di piante agricole, che sono stati ammessi ufficialmente durante l'anno 1985 in almeno uno degli Stati membri e che soddisfano alle condizioni contemplate dalla direttiva 70/457/CEE non sono più soggetti, a datare dal 31 dicembre 1987, a restrizioni di commercializzazione di sementi e di materiali di moltiplicazione di alcune varietà;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 70/457/CEE dispone che uno Stato membro può essere autorizzato, dietro sua richiesta a vietare la commercializzazione di sementi e di materiali di moltiplicazione di alcune varietà:

considerando che la Repubblica federale di Germania ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di diverse specie;

considerando che la varietà di granturco di cui trattasi, per quanto riguarda il valore agronomico e di utilizzazione, non era stata sottoposta, nella Repubblica federale di Germania, ad esami ufficiali in coltura nell'ambito della domanda tedesca;

considerando che le varietà di avena di cui trattasi sono della forma invernale: che le varietà di granturco di cui trattasi hanno un indice FAO di classe di maturità superiore a 350; che è noto che le forme invernali di avena e le varietà di granturco di un indice FAO di classe di maturità superiore a 350 non sono ancora attualmente idonee ad essere coltivate nella Repubblica federale di Germania per ogni utilizzazione (articolo 158, paragrafo 3, lettera c), secondo caso della direttiva 70/457/CEE);

considerando quindi che è necessario accogliere interamente la richiesta della Repubblica federale di Germania relativa a queste varietà;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a vietare in tutto il proprio territorio la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1988:

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23.

Cereali1. *Avena sativa* L.Image
Lustre2. *Zea mays* L.

Acer	Fagus	Oro
Adriatico	Fedro	Ortensia
Alexandros	Flucsia	Palma
Alton	G 4 647	Palma PR-3 352
America	Geneva	Panarea
Anjou 39	Giano	Paolo
Aquilon	Gladiator	Parade
Apollon	Gloria	Pardus G-4 580
Arc	Glory	Performer
Aris-7	Harwest	Pilade
Artemis	Helios Adour 640	Pink
Astore	Indiana	Profit
Astro	Isora	PS 71
Athina	Isora PR-3 380	Rea
Atlantis	Jack	Rodano
Bob	Kokomo	Ruby
Candido	Lara	Rusk
Capraia	LG 90	Salto
Carassin (w)	LG 94	Squale
Cargizeus	LG 2 350	Squalo T-1 054
Cedrus 71	Lito	Star « 2 000 »
Cevedale	Logan	Strato
Commander	Loira	Tango
Dahlia	Maiorca	Themis
Dario	Majority	Tiro
Decio	Marmolada	Titano
Dekalb XL 28	Martina (w)	Topper
DEkalb XL 67	Mie Jour LG 57	Trebbia
Dekalb XL 70	Mirabel	Trefor
Dekalb XL 74 A	Mizar	Verada
Delo	Nevada	Xenon
Deneb	Nicialus	Zeno
Dias	Nitsa	Zeres
Dona	Norex G 4 610	Zeta
Enea	Opale	Zico
Exalibur	Orfeas	Zingaro

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora sia constatato che le condizioni per la sua concessione non sono più soddisfatte.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1988

che modifica l'allegato I della direttiva 66/400/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole

(88/95/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/120/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 21 bis,

considerando che, a seguito dello sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche, sarebbe necessario, per i motivi sotto esposti, modificare l'allegato I della direttiva 66/400/CEE;

considerando che si dovrebbero limitare quanto più possibile le malattie che riducono il valore d'impiego delle sementi;

considerando che si è constatato che la produzione comunitaria di barbabietole sia da zucchero sia da foraggio è sempre più gravemente minacciata dal propagarsi della rizomania, malattia d'origine virale provocata dalla necrosi delle nervature;

considerando che la materia inerte presente nei lotti di sementi rischia di favorire il diffondersi della rizomania; che, per i motivi sopra indicati e al fine di migliorare la qualità delle sementi normalmente conseguita per le singole categorie, si dovrebbero adottare disposizioni sul contenuto massimo di materia inerte ammissibile nei tipi di sementi di barbabietole che costituiscono la maggior parte delle sementi utilizzate nella Comunità;

considerando che tuttavia, per quanto riguarda le sementi multicermi, non è ancora possibile definire le garanzie adeguate e che, essendo i rischi quantitativamente ridotti, appare giustificato rinviare la determinazione di condizioni supplementari;

considerando che, nondimeno, le zone della Comunità dichiarate indenni dalla rizomania in virtù di specifiche procedure comunitarie dovrebbero ricevere già sin d'ora una protezione efficace contro la minaccia di tale malattia;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I parte B della direttiva 66/400/CEE è modificato come segue:

1. Alla lettera b) è aggiunto il seguente punto cc):

- « cc) Per le sementi della categoria « sementi di base », la percentuale in peso di materia inerte non deve superare l'1,0. Per le sementi della categoria « sementi certificate », la percentuale in peso di materia inerte non deve superare lo 0,5. Per quanto concerne le sementi confettate delle due categorie, l'osservanza della rispettiva disposizione viene verificata su campioni prelevati, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, da sementi trasformate parzialmente decorticate (per strofinamento o frantumazione) ma non ancora confettate, fermo restando l'esame ufficiale della purezza analitica minima sulle sementi confettate. »

2. È aggiunta la seguente lettera c):

- « c) Altre condizioni speciali

Gli Stati membri provvedono a che nelle zone dichiarate indenni dalla rizomania in virtù di specifiche procedure comunitarie non possano essere introdotte sementi di barbabietole la cui percentuale in peso di materia inerte superi lo 0,5. »

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, al più tardi il 1° luglio 1988.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.⁽²⁾ GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 39.

RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 397/88 della Commissione, dell'11 febbraio 1988, che
fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 39 del 12 febbraio 1988)

Pagina 24, allegato III, punto 2 a) « Aiuti finali, semi raccolti e trasformati in Italia », colonna « 3°
term. »:

anziché: « 51 643 »,

leggi: « 51 653 ».
